



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 189 del 06/12/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2560

Art. 22 L.R. 19/2010- Calcolo della tariffa per le attività estrattive e criteri per la ripartizione delle risorse introitate dalla Regione-Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 821/2011.

Assente il Vice Presidente-Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, sulla base della relazione espletata dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, riferisce l'Ass.Sasso:

La Giunta Regionale, con delibera n. 821/2011, ha dato attuazione alla normativa regionale in materia di cave che, prima con l'art. 2 della l.r. n. 19/2000 e poi con l'art. 22 della l.r. n. 19/2010, ha dettato i principi e le norme per la determinazione delle somme da versare alla Regione Puglia per l'esercizio dell'attività estrattiva a carico dei titolari di autorizzazione.

Con la suddetta Delibera sono state stabilite le tariffe in funzione del materiale estratto e della superficie oggetto dell'autorizzazione.

Invero, al momento della deliberazione, essendo in fase di prima applicazione ed in attesa della definizione degli adeguamenti del contributo da fissare successivamente con le Associazioni di categoria, si è convenuto, sottoscrivendo con le stesse appositi verbali in sede di consultazione, di riferirsi alla superficie piuttosto che alla quantità di escavato, per superare l'attuale difficoltà nel reperire i dati necessari alla quantificazione del materiale estratto.

Successivamente, però, alcuni operatori del settore, pur rappresentati dalle Associazioni di categoria consultate e che avevano sottoscritto i verbali a base del provvedimento Giuntale n. 821/2011, hanno ritenuto di dover fare ricorso al T.A.R. contro lo stesso, censurandolo in quanto la l.r. n. 19/2010 stabilisce che il calcolo deve essere effettuato sulle quantità e non sulla superficie e chiedendone l'annullamento.

L'Assessorato, pur essendosi opposto in giudizio all'annullamento della Delibera di G.R. n. 821/2011, essendo stata opportunamente motivata e redatta secondo principi di legittimità, ha, comunque, avviato nuove consultazioni con gli operatori del settore e con essi ha concordato un nuovo metodo di calcolo che, oltre a riferirsi alle tipologie di materiale, tiene conto delle quantità estratte calcolate in termini di mc adeguandosi così rigorosamente ai dettati della l.r. n. 19/2010.

Ciò è stato possibile avendo potuto, nel frattempo, acquisire gran parte dei piani quotati relativi all'anno 2010 inviati dalle ditte del settore secondo le disposizioni normative in materia.

Ancora, si è convenuto di ridurre detto contributo ove gli esercenti si orientino verso soluzioni innovative e/o per la realizzazione di interventi che vadano oltre il mero ripristino dell'area coltivata, così come, appunto, sancito dalla succitata legge regionale.

Il metodo per arrivare alla determinazione della tariffa si è basato sull'elaborazione statistica dei dati forniti, così come già detto, dagli stessi operatori e dal raffronto tra le schede statistiche 2009 e 2010.

Si è riscontrato, dall'ultima elaborazione completa dei dati, che gli addetti del settore sono diminuiti tra il

2008 ed il 2009 del 9,5%, valore ancor più rilevante in confronto all'andamento medio dell'occupazione pugliese che, seppur colpito dalla negativa congiuntura economica, aveva riportato un valore più contenuto di diminuzione rispetto allo stesso periodo (-5% - dati ISTAT). L'estrazione di materiale del 2009 si è ridotta del 31,5% rispetto all'anno precedente e ed il fatturato si è ridotto del 34,4% nello stesso periodo, con una percentuale, nel 2009, dell'11,1% di cave che presentavano risultati di bilancio negativo e comunque con degli utili netti che rappresentavano nel 2009 appena circa il 4% dei ricavi totali. Il tutto per un settore, quello estrattivo, che rappresenta la 4° forza regionale per numero di cave autorizzate in Italia (8,1% delle cave in Italia sono pugliesi).

L'elaborazione dei dati del 2010, seppur attualmente parziale, non sembra cambiare di molto la situazione attuale di crisi del settore. Si è concordato, quindi, con le associazioni di categoria, di avviare una prima applicazione della tariffa che evitasse il collasso del settore con relative possibili ripercussioni a livello occupazionale, economico e sociale.

A tutto ciò va aggiunto che il valore della tariffa è stato determinato anche tenendo conto, oltre alle considerazioni precedenti, che in Puglia, a differenza delle Regioni dove il valore è più elevato, l'attività estrattiva viene esercitata in regime non di concessione ma di autorizzazione e cioè su terreni di proprietà dei cavaatori che quindi a monte sostengono questa voce di costo che va ad incidere sul prezzo finale del prodotto in modo non irrilevante.

Il valore ottenuto è stato poi decurtato per tenere conto dell'effettivo valore commerciale dei prodotti oggi fortemente condizionato sia dai costi di estrazione che dalla crisi economica in atto.

La tabella che è scaturita dagli incontri avuti con le associazioni degli operatori è stata da esse condivisa e sottoscritta ed in particolare nell'incontro del 09 settembre di cui è redatto apposito verbale presente in atti.

Successivamente, sia per ottemperare alle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 821/2011, sia perché utile coinvolgere sulla tematica in questione anche tutti gli altri soggetti interessati, si è tenuto il giorno 07 ottobre presso l'Assessorato un incontro nel quale è stato illustrato il provvedimento concordato con le Associazioni di categoria e sono state ascoltate le Associazioni ambientaliste, gli ordini professionali, l'Unione delle Province e dei Comuni.

Si riafferma poi la necessità di rinviare a successivo provvedimento la definizione dei criteri per la ripartizione dei proventi tra Regione, Province e Comuni sia perché non è possibile, al momento, quantificare l'entità delle entrate di cui si potrà disporre e sia perché si provvederà a consultare le associazioni di categoria, le Province e i Comuni per l'identificazione dei rispettivi fabbisogni determinati dal bisogno di investimenti in innovazione e trasferimento tecnologico, per l'attività di promozione, per studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici per la salvaguardia e la valorizzazione sia del territorio che dell'ambiente.

A tal proposito appare necessario confermare la necessità di riservare parte dei proventi rivenienti dalla tariffazione e di competenza regionale, per il mantenimento e potenziamento delle risorse umane del Servizio Attività Estrattive al fine di poter implementare il sistema di monitoraggio alla base della tariffazione.

I titolari di autorizzazione dovranno versare entro il 30 novembre 2011 la somma che, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta con il presente atto, verrà loro notificata sulla base della quantità di materiale scavato nel 2010 rilevabile dai dati in possesso del Servizio Attività Estrattive.

Ciò detto, infine, si ritiene opportuno e necessario date per superate le disposizioni di cui alla delibera di G.R. n. 821/2011 con quanto si va a deliberare con il presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Attività Estrattive;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ritenere superato quanto deliberato con atto di Giunta n. 821/2011;
- di stabilire, ai sensi dell'art.22 della L.R. 19/2010, l'applicazione della tariffa all'attività estrattiva;
- di approvare la tabella per l'applicazione della tariffa per l'attività estrattiva, allegata alla presente quale parte integrante;
- di definire per l'anno 2010 l'ammontare della tariffa per ciascuna attività estrattiva relativamente ai mc estratti in base alle comunicazioni di dati, sottoscritte dalle stesse ditte, riportati nelle schede statistiche minerarie e tramite i piani quotati nel raffronto tra l'anno 2009 e l'anno 2010;
- di stabilire i criteri di premialità per la riduzione della suindicata tariffa nei seguenti casi:
 - a) 3% per le ditte che imposteranno un Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001;
 - b) 7% per le ditte che imposteranno un Sistema di Gestione Ambientale con registrazione EMAS;
 - c) 10% ove la ditta concordi con il Comune sul cui territorio ricade la cava, e con il Servizio Attività Estrattive, un progetto di recupero che preveda, compatibilmente con la pianificazione vigente, la rifunzionalizzazione dell'area per la fornitura e realizzazione di un servizio, attrezzatura urbana o infrastruttura, di interesse pubblico e comunque indirizzata alla fruizione pubblica della comunità residente ovvero ove la ditta concordi con gli enti locali competenti e con il Servizio Attività Estrattive, un progetto di recupero volto alla mitigazione di una criticità territoriale individuata dalla pianificazione e programmazione regionale vigente (ad es. aree a pericolosità inondazione del PAI) ovvero ove la ditta concordi con gli enti locali competenti e con il Servizio Attività Estrattive, un progetto di recupero caratterizzato da una rinaturalizzazione dell'area con spiccate caratteristiche di restauro del paesaggio e reinserimento nel contesto paesistico di riferimento.

Le premialità di cui al punto a e b sono alternative tra di loro e quindi solo una di esse potrà essere cumulata con il punto c).

- di delegare il Dirigente del Servizio Attività Estrattive all'applicazione e gestione delle suddette norme;
- di rinviare a successivo provvedimento la definizione dei criteri per la ripartizione dei proventi tra Regione, Province e Comuni;
- di disporre che una parte dei proventi di competenza regionale sia destinato al mantenimento e potenziamento delle risorse umane e tecnologiche a disposizione del Servizio Attività Estrattive e alla

gestione del monitoraggio, programmazione e pianificazione del settore;

- di disporre la pubblicazione, a cura del Servizio Attività Estrattive, sulla pagina web del Servizio presente all'interno del "portale ambientale" - <http://ecologia.regione.puglia.it>;

- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) della presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola